VERSATO CONTRIBUTO
UFFICIO REGISTRO - NUOVO

Ter 7564/19
Rg 55693/16
Rep 2582/19

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di ROMA

Via Teulada 28/40 - Roma

SESTA SEZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott. Simona Salusti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.55693del ruolo generale dell'anno 2016

TRA

C[redacted] M[redacted] residente in L[redacted] T[redacted] rapp.ta e difesa dagli avv.ti F[redacted] M[redacted] e S[redacted] S[redacted], ed elett.te dom.ta in R[redacted] p[redacted] C[redacted], n. [redacted] presso lo studio dell'avv. D[redacted] L[redacted] in forza di procura apposta in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata in causa di terzo.

Attrice – opponente.

CONTRO

la C[redacted] d[redacted] P[redacted] G[redacted] d[redacted] S[redacted] d[redacted] s[redacted] G[redacted] d[redacted] G[redacted] C[redacted] d[redacted] C[redacted] P[redacted], in persona del suo legale rapp.te, elette.te dom.ta in Roma, via Carlo Mirabello, n. 17, presso lo studio degli avv.ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo, dai quale è rappresentata e difesa per effetto di delega apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta - Opposta.

NONCHE'

la G[redacted] I[redacted] s[redacted], in persona dei suoi legali rapp.ti, con sede in M[redacted] V[redacted] ([redacted]), ed elet.te dom.ta in via C[redacted] P[redacted] n. [redacted], presso lo studio dell'avv. P[redacted] G[redacted] dal quale è rapp.ta e difesa in forza di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione passivo. Chiamata in causa.

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come da verbale del 19/12/2018

La presente sentenza è stata estesa senza l'esposizione dello "svolgimento del processo", e ciò ai sensi del secondo comma dell'art.132 C.P.C., così come modificato dall'art. 45, comma 17, Legge del 18/06/2009 n. 69

La causa, di natura essenzialmente documentale, è stata rinviata per le conclusioni, e quindi trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Giudice decide di accogliere l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione, tempestivamente sollevata dalla parte attrice, per essere del tutto fondata.

Per giurisprudenza costante, la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di 60 giorni, come per la presente fattispecie, ai sensi dell'art. 644 c.p.c. comporta

l'inefficacia del provvedimento, ma non invalida la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.

Per quanto riguarda la domanda avanzata nei confronti della C[redacted] da un attento esame degli atti processuali, si rileva infatti, come del resto ha fatto osservare la suddetta convenuta, che l'attrice non ha negato di avere usufruito delle prestazioni sanitarie ad opera della convenuta, ma si è lamentata, nel suo atto introduttivo di giudizio, solo della "correttezza creditoria", per cui il Giudice decide di condannarla a pagare quanto richiesto in sede di conclusioni della convenuta, C[redacted], oltre gli interessi di legge e le spese del presente giudizio.

Deve essere altresì disattesa la domanda avanzata dalla sig.ra M[redacted] nei confronti della società G[redacted], per avere omesso di dichiarare al momento della sottoscrizione della relativa polizza, che da molti anni soffriva di una "gastrite cronica", come risulta dall'esame delle cartelle cliniche depositate in giudizio, per cui il Giudice dichiara la non indennizzabilità delle spese sostenute dall'attrice per il ricovero ospedaliero, con conseguente sua condanna a pagare le spese di giudizio anche in favore della chiamata in causa.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma, definendo il giudizio, ogni contraria eccezione disattesa, così provvede: per il motivo sopra esposto, dichiara l'inefficacia e la nullità del decreto

ingiuntivo opposto , n. 23762/2015, n. r.g. 90323/2014, emesso dal Giudice di Pace di Roma, con tutti gli effetti consequenziali di legge

Condanna quindi la sig.ra M[redacted] C[redacted] a pagare in favore della C[redacted] d[redacted] F[redacted] G[redacted] d[redacted] S[redacted] d[redacted] s[redacted] G[redacted] G[redacted] C[redacted] d[redacted] C[redacted] P[redacted] la somma di € 3.896,73, oltre alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, che determina nella somma complessiva di € 1.300,00, di cui € 107,50 per spese generali, oltre l'I.V.A. e la C. P. A. , con gli interessi di legge, dal giorno della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.

Condanna inoltre la stessa sig.ra M[redacted] C[redacted] a pagare in favore della chiamata in causa G[redacted] I[redacted] s[redacted] le spese, competenze ed onorari di giudizio, che stabilisce nella somma complessiva di € 700,00, di cui € 107,50 per spese generali, oltre l'I.V.A. e la C.P.A. con gli interessi di legge.

Così deciso in Roma il 04/03/2019

Giudice di Pace

Dott.ssa Simona Salasti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il 19.3.19

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Sabrina Meri